

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1697

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZOFFILI, MOLINARI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BINELLI, BISA, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FOSCOLO, FRASINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MATURI, MORELLI, MURELLI, PANIZZUT, PATELLI, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, STEFANI, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, VIVIANI, ZORDAN

Disposizioni concernenti l'installazione di dispositivi erogatori di disinfettante per le mani a fine di prevenzione delle infezioni e della diffusione di malattie

Presentata il 21 marzo 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Nell'ottica di prevenire danni alla salute pubblica e limitare le contaminazioni, nonché la diffusione di malattie in ambienti particolarmente sensibili e a rischio quali ospedali e strutture sanitarie, pubblici e privati, nonché scuole di ogni ordine e grado e università, pubbliche e private, la presente proposta di

legge prevede che queste strutture debbano dotarsi di appositi dispositivi contenenti gel igienizzanti per mani, in numero adeguato e a disposizione gratuitamente di ogni utente che le frequenta.

I luoghi di cura, gli ospedali in particolare, infatti, sono fra quelli nei quali è più facile venire in contatto con germi, batteri

e *virus* infettivi e spesso resistenti agli antibiotici di uso più frequente. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) stima che, per ogni cento ricoveri, si verifichino, nei Paesi industrializzati, circa sette infezioni correlate all'assistenza e che molte di queste potrebbero essere evitate lavando bene, sistematicamente e frequentemente, le mani con acqua e sapone o con un gel igienizzante a base di alcol. Se siamo in un ospedale, come pazienti, come operatori, ma anche come parenti o assistenti di un ricoverato, se siamo in un ambulatorio o stiamo assistendo a domicilio una persona malata, secondo quanto ormai affermato dalle maggiori e più accreditate fonti scientifiche in numerose ricerche e pubblicazioni, un corretto lavaggio delle mani con acqua e sapone o con un gel igienizzante a base di alcol evita la diffusione di una notevole percentuale delle cosiddette « infezioni correlate all'assistenza ».

L'uso di gel igienizzanti è opportuno in vari momenti: prima di toccare un paziente, per proteggerlo dai germi che potrebbero essere presenti sulle mani di chi lo assiste; prima di svolgere una qualsiasi manovra o procedura « asettica » su un paziente, per proteggerlo dai germi che potrebbero essere presenti sul paziente stesso; dopo il contatto o l'esposizione ad un liquido biologico del paziente, per evitare di disseminare germi patogeni; dopo aver toccato un paziente e ciò che lo cir-

conda (tavolini, comodini, letti), sempre per proteggere l'ambiente circostante, gli operatori e le altre persone.

Il gel igienizzante, nelle strutture indicate, ha solo una valenza di supporto ove non sia possibile lavare le mani con acqua e sapone che, è d'uopo ricordarlo, rimane la migliore prevenzione per limitare la proliferazione dei batteri e delle conseguenti malattie.

Esistono due tipi di gel igienizzanti, i presidi medico-chirurgici e i cosmetici. I primi contengono il quantitativo di alcol necessario, i cosmetici no. In particolare, secondo le indicazioni dell'OMS, per essere efficaci i gel igienizzanti devono contenere una percentuale di alcol pari almeno al 60 per cento, ma la stessa OMS consiglia che i prodotti contengano una percentuale pari all'80 per cento. La presente proposta di legge, quindi, prevede che tutte le strutture utilizzino gel igienizzanti contenenti una percentuale di alcol pari almeno all'80 per cento.

Le istruzioni per un corretto utilizzo, recanti illustrazioni e tradotte nelle principali lingue, dovranno essere posizionate vicino ai dispositivi igienizzanti, affinché tutti gli utenti possano farne l'uso più corretto.

Le strutture interessate sosterranno le spese relative all'installazione e alla manutenzione dei dispositivi igienizzanti mediante le risorse dei rispettivi bilanci.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Gli ospedali e le strutture sanitarie, pubblici e privati, nonché le scuole di ogni ordine e grado e le università, pubbliche e private, devono dotarsi di appositi dispositivi per l'erogazione di soluzioni idroalcoliche igienizzanti per la pulizia delle mani, in numero adeguato alla grandezza e alla natura della struttura nonché al numero degli utenti che la frequentano, utilizzabili gratuitamente da parte dei medesimi utenti.

2. Le soluzioni idroalcoliche igienizzanti di cui al comma 1 devono contenere una percentuale di alcol pari almeno all'80 per cento.

3. Le istruzioni per il corretto utilizzo dei dispositivi di cui al comma 1, corredate di illustrazioni esplicative e tradotte nelle principali lingue, devono essere esposte accanto ai dispositivi stessi.

4. Le strutture di cui al comma 1 provvedono alle spese relative all'installazione e alla manutenzione dei dispositivi di cui al medesimo comma 1 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci.



18PDL0053030